

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 227

4 agosto 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CORRADI

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO

Oggetto consiliare n. 3879

RELAZIONE

Il presente PDL nasce dalla necessità di incentivare, nel territorio della regione Emilia-Romagna, la pratica delle donazioni di sangue e di midollo osseo.

Nell'ultimo periodo si registra una flessione delle donazioni di sangue, che si acutizza nel periodo estivo, al punto che a far data dall'1 luglio 2008 risulta che gli ospedali di Bologna abbiano sospeso e rinviato gli interventi chirurgici non urgenti, per i quali si prevedeva l'impiego di sangue di "gruppo zero" (utilizzato per le emergenze perché compatibile con tutti i restanti gruppi sanguigni).

Il calo delle donazioni di sangue appare ancora più preoccupante ove si consideri il continuo incremento del fabbisogno di sangue, che cresce ad una media di circa il 2% ogni anno.

Se non si inverte l'attuale tendenza, gli esperti avvertono che entro l'anno 2010 la regione Emilia-Romagna potrebbe non avere più l'autosufficienza nel campo delle donazioni di sangue.

Nell'ambito dei trapianti di midollo osseo, il problema principale è rappresentato dall'individuazione di un donatore compatibile con l'ammalato; infatti, se tra consanguinei la compatibilità non raggiunge il 30%, tra non consanguinei la compatibilità scende sensibilmente, attestandosi su percentuali da "uno a mille" ad "uno a centomila".

La donazione di midollo osseo può essere effettuata da donatori di età non superiore ai 35 - 40 anni; conseguentemente si riduce notevolmente il numero di potenziali donatori. Nel 2004, le donazioni di midollo osseo in Emilia-Romagna sono state sedici, di cui cinque a Bologna, quattro a Parma, tre a Modena, due a Reggio Emilia, una a Ferrara ed una a Ravenna.

Malgrado l'impegno profuso delle Associazioni impegnate a trovare nuovi donatori di midollo osseo (ex l'ADMO), il numero dei donatori resta piuttosto esiguo, rendendo difficoltoso il reperimento di donatori compatibili.

Con interrogazione del 7 maggio 2007, lo scrivente Consigliere regionale aveva evidenziato alla Giunta l'opportunità di prevedere incentivi o pubblici riconoscimenti a favore dei donatori, per sottolineare l'alto valore civico e sociale delle donazioni; tuttavia la Giunta non ha ritenuto di accogliere la predetta indicazione.

Ciò premesso, il presente Progetto di legge prevede che la Regione riconosca l'esenzione dai ticket relativi agli esami

strumentali ed alle visite specialistiche, a favore delle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 20 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, oppure a coloro che abbiano effettuato la donazione di midollo osseo ad altra persona. A questi donatori viene riconosciuta la qualifica di "Donatore altamente meritevole".

Rilevato che i donatori di sangue e/o di midollo osseo, per ovvie ragioni connesse all'utilità della loro donazione, sono mediante persone non anziane e non affette da particolari patologie, si ritiene che gli oneri derivanti dalla presente legge siano ampiamente compatibili con l'alta finalità etica ed educativa che si prefigge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

La Regione Emilia-Romagna favorisce interventi per promuovere la donazione di sangue e di midollo osseo, riconoscendo il “donatore altamente meritevole” quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Art. 2*Donatore altamente meritevole*

Ai fini dell'applicazione della presente legge, è considerato “donatore altamente meritevole” chi è residente in Emilia-Romagna ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) donatore che abbia effettuato almeno 20 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta del sangue in Emilia-Romagna;
- b) donatore di midollo osseo che abbia effettuato almeno una donazione ad altra persona.

Art. 3

Interventi a favore dei “donatori altamente meritevoli”
I “donatori altamente meritevoli”, di cui all'articolo 2 del-

la presente legge regionale, beneficiano dell'esenzione dal pagamento dei ticket per gli esami strumentali e per le visite specialistiche.

Art. 4*Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

Art. 5*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

